



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 10 GENNAIO 2001

N. 5

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, n. 2

**“Modifica alla L.R. 30 aprile 1980, n. 34 ‘norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni’ ”.**

Pag. 104

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, n. 3

**“Disciplina dei regimi regionali”.**

Pag. 106

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, n. 4

**“Modifiche alla legge regionale 11 Gennaio 1994, n. 2 ‘Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi’ ”.**

Pag. 112

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, n. 5

**“Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. proroga termini”.**

Pag. 113

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001, n. 6

**“Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto”.**

Pag. 114

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, n. 2

**“Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 ‘Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l’adesione a enti e associazioni’ ”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001*

Raffaele Fitto

## NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale – Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell’art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

## NOTE

\* Si riporta il testo della L.R. 34/80 coordinato e aggiornato con le modifiche recate dalla presente legge:

**Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 34**

*Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni*

**Art. 1**

La Regione può, nell’ambito delle attività svolte a perseguire le proprie finalità statutarie:

- a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbli-

**Art. 1**

1. L’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c).  
2. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, l’Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1”.

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede, mediante le risorse posizionate sul cap. 1120 del Bilancio di previsione della Regione, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9”.

che che attengano precipuamente alla comunità regionale;

- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;  
c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro e che non godano di altri contributi regionali.

**Art. 2**

Nel caso previsto dall’art. 1, lettera a), ove l’organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale, ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

**Art. 3**

La partecipazione di cui all’art. 1, lettera b), può consistere:

- 1) Nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore;

- 2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;
- 3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale;
- 4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Il patrocinio della Regione Puglia è concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

- da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;
- da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;
- da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E' in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.
- La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

#### Art. 4

L'adesione di cui all'art. 1, lettera c), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norma dello Statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata:

- da copia autentica dello statuto o dell'eventuale regolamento;
- da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare.

#### Art. 5

La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità trimestrale.

Sono egualmente adottati con Decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonché tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

#### Art. 6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazioni del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

#### Art. 7

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

#### Art. 8

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1, lettera a), b) e c).
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1°.

#### Artt. 9 e 10 (Disposizioni finanziarie)

Omissis

#### Art. 11

La legge regionale 8.4.75, n. 31 è abrogata.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001, n. 3

**“Disciplina dei regimi regionali di aiuto”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPO-  
STO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

La seguente legge:

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina l'applicazione dei regimi regionali di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.
2. Gli interventi della Regione Puglia destinati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale devono favorire le seguenti azioni:
  - a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;
  - b) impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo;
  - c) ampliamento della base produttiva;
  - d) sostegno all'ingegneria finanziaria;
  - e) promozione del fattore umano;
  - f) sviluppo delle filiere produttive.
3. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
4. Le disposizioni della presente legge sono:
  - a) inapplicabili ai settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del Trattato CE, alla pesca, all'industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria;
  - b) applicabili compatibilmente con le specifiche

limitazioni fissate a livello comunitario per i “settori sensibili”, quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica;

- c) direttamente applicabili a tutti i rimanenti settori di attività quali artigianato, industria, turismo, commercio e servizi.

**Art. 2  
(Tipologie di aiuto)**

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
  - a) contributo in c/impianti;
  - b) contributo in c/esercizio;
  - c) contributi in c/interesse;
  - d) crediti di imposta;
  - e) bonus fiscale;
  - f) partecipazione al capitale di rischio;
  - g) compartecipazione a fondi di garanzia;
  - h) sostegni al fattore umano.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.
3. L'intensità di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia di intervento o in caso di integrazione tra più tipologie non potrà eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Ue, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto potrà essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione Ue.

**Art. 3  
(Soggetti beneficiari)**

1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dalla presente legge sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI), comprese quelle a conduzione giovanile e/o femminile, e operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola

con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale,

**Art. 4**  
**(Operatività dei regimi di aiuto)**

1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime.
2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:
  - a) la quantificazione delle ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
  - b) la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
  - c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire;
  - d) l'indicazione della linea di sviluppo relativa al regime di aiuto individuato.
3. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono:
  - a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
  - b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
  - c) prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato:
    - 1) per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
    - 2) per dieci anni, relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
  - d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
  - e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.

**Art. 5**  
**(Procedimenti)**

1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snelli-

mento delle procedure valutative.

2. Per l'attuazione degli articoli 8 e 11, le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi regionali destinati alle attività produttive saranno effettuate da banche o società di servizi controllate dalle stesse che verranno selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una idonea struttura tecnico-organizzativa e professionale con consolidata esperienza in attività di istruttoria e monitoraggio di programmi di investimento svolte sul territorio regionale.
3. Per quanto riguarda le procedure automatiche per la concessione del credito d'imposta e del bonus fiscale, la Regione Puglia stipulerà apposito convenzionamento con il Ministero delle finanze e, attraverso una procedura di evidenza pubblica, ai sensi del d. lgs. 157/1995, selezionerà tra gli istituti di credito il soggetto gestore.
4. Per l'attuazione degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare, mediante convenzione anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al d. lgs. 157/1995, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

**TITOLO II**  
**MODALITA' DI ATTUAZIONE**  
**DELLE FINALITA' DI SVILUPPO**

**Art. 6**  
**(Sviluppo delle competitività e dell'innovazione)**

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
  - a) acquisizione di servizi reali alle imprese finalizzati a favorire l'internazionalizzazione e la competitività;
  - b) acquisizione di servizi reali alle imprese nel settore qualità e ambiente per il conseguimento di brevetti e licenze, per la diffusione di tecnologie con elevato impatto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) analisi di mercato;
  - b) sistemi di certificazione aziendale;
  - c) sistemi di verifica e controllo (ECOAUDIT e AVUDIT ENERGETICO);
  - d) creazione di marchi collettivi;
  - e) azioni di marketing;
  - f) azioni di promozione per l'internazionalizzazione dei prodotti.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi. In ogni caso, tale livello di contribuzione può essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 300 mila euro.
5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.

#### **Art. 7**

##### **(Impulso agli investimenti in ricerca & sviluppo)**

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- a) ricerca industriale finalizzata ad acquisire nuove conoscenze che possono permettere di mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o comportare un notevole miglioramento degli stessi;
  - b) attività di sviluppo precompetitivo per dare concretizzazione ai risultati della ricerca industriale al fine di elaborare un piano, un progetto o un disegno per prodotti nuovi, modificati o migliorati, ivi compresa la creazione di prototipi non idonei a fini commerciali.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- a) spese di personale adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
  - b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca, esclusi i normali investimenti;
  - c) costo dei servizi di consulenza esterni e di servizi simili;
  - d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;
  - e) altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio.

5. L'intensità di aiuto è così definita:
- a) per gli interventi di ricerca & sviluppo industriale è pari al 70 per cento del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera;
  - b) per gli interventi di ricerca & sviluppo precompetitiva è pari al 45 per cento del costo totale di investimento, che può essere maggiorato di un ulteriore 5 per cento nel caso di progetti legati a un programma quadro comunitario in materia di ricerca & sviluppo e/o un progetto implicante la cooperazione transfrontaliera.
6. Limitatamente agli investimenti materiali di cui al punto b) del comma 5, è applicabile la tipologia di aiuto del contributo in c/impianti pari al 35 per cento espresso in ESN.
7. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.

#### **Art. 8**

##### **(Ampliamento della base produttiva)**

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:
- a) nuove imprese o nuovi programmi di investimento;
  - b) ammodernamento e ampliamento di impianti tecnico-produttivi già esistenti, con l'esclusione di interventi finalizzati alla mera sostituzione di impianti e macchinari che hanno beneficiato di contributi pubblici e non interamente ammortizzati fiscalmente.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
3. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
- a) suolo aziendale;
  - b) progettazioni e studi;
  - c) opere murarie e assimilate;
  - d) macchinari impianti e attrezzature, ivi compresi sistemi informatici, brevetti e licenze connessi agli investimenti materiali.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le seguenti tipologie di aiuto:
- a) contributi in c/impianti;
  - b) contributi in c/interesse;
  - c) crediti di imposta;
  - d) bonus fiscale.
5. L'intensità massima di aiuto applicabile non può superare il 35 per cento in ESN.

6. L'intensità di aiuto può essere maggiorata con una premialità fino a un massimo del 15 per cento in ESL allorché il programma di investimento soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
- ricada in un'area identificata quale distretto industriale o sistema produttivo locale, realizzando una integrazione orizzontale e verticale nell'ambito di una filiera produttiva, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL,
  - il soggetto beneficiario sia caratterizzato dalla partecipazione di imprese interne ed esterne alla Puglia, maggiorazione del tasso standard del 5 per cento in ESL;
  - realizzi nuova occupazione, che utilizzi personale appartenente alle categorie svantaggiate o promuova le pari opportunità, maggiorazione del tasso standard del 3 per cento in ESL;
  - dimostri l'utilizzo dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, maggiorazione del tasso standard del 2 per cento in ESL.
7. Le premialità del comma 6 possono essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e del bilancio pluriennale.
8. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa per gli investimenti a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere a) e b), con procedura automatica per gli interventi a cui si applicano le tipologie di aiuto di cui al comma 4, lettere c) e d).

#### **Art. 9**

##### **(Sostegno all'ingegneria finanziaria)**

- Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
    - acquisizione di servizi reali nel campo della finanza innovativa;
    - operazioni assistite di partecipazione al capitale di rischio;
    - operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra PMI;
    - operazioni a sostegno dell'asestamento finanziario delle imprese finalizzate a programmi di sviluppo aziendale.
  - I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 1 e 2.
  - Limitatamente al punto a) del comma 1, le spese ammissibili sono quelle relative all'assistenza e consulenza per la quotazione in borsa delle PMI.
  - L'aiuto applicabile per le iniziative di cui al comma 1 è così previsto:
    - per le iniziative a sostegno dello sviluppo dei prestiti partecipativi e delle cambiali finanziarie, la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, un fondo specifico, promosso dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali. Le operazioni di cui alla presente lettera possono avere una durata massima di cinque anni;
    - per le iniziative di partecipazione al capitale di rischio delle imprese la Regione Puglia può incrementare, in misura non superiore al 50 per cento, fondi chiusi promossi dal sistema bancario e/o da investitori istituzionali, i quali possono partecipare al capitale di impresa fino ad un tetto massimo del 30 per cento per un arco temporale massimo di cinque anni;
    - per le operazioni a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia, la Regione Puglia interviene a sostegno di Consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti tra PMI con sede legale, fiscale e produttiva nel territorio regionale. La partecipazione della Regione interviene attraverso una garanzia prestata non superiore al 50 per cento;
    - per le operazioni di asestamento finanziario delle PMI, la Regione interviene attraverso istituti bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica, in operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in c/interessi, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento. Le operazioni di consolidamento possono essere assistite da garanzie di Consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI;
    - per l'assistenza e consulenza a operazioni di quotazione in borsa delle PMI viene riconosciuto il 50 per cento del costo del servizio, svolto da Advisor finanziari qualificati.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura valutativa.

#### **Art. 10**

##### **(Promozione del fattore umano)**

- Le iniziative ammissibili a finanziamento sono:
  - assunzioni a tempo indeterminato e/o per trasformare i contratti di formazione e lavoro a tempo pieno indeterminato, esclusivamente per occupare posti di lavoro supplementari e definitivi;

- b) interventi di formazione specifica teorico-pratica da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa.
2. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2.
  3. Le spese ammissibili con riferimento alla lettera a) del comma 1 sono rappresentate dal costo settimanale di 100 euro per nuovo assunto per un periodo massimo di cinquantadue settimane; con riferimento alla lettera b) del comma 1 le spese ammissibili sono:
    - a) costi del personale docente;
    - b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
    - c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
    - d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
    - e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
    - f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale dei costi ammissibili.
  4. L'intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 45 per cento delle spese ammissibili, con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori.
  5. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura automatica.

**Art. 11**  
**(Sviluppo di filiere produttive)**

1. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono programmi di investimento denominati Pacchetti integrati di agevolazione (PIA), che attengono a forme diverse di incentivazione, finalizzate a confluire in un unico impegno di spesa attraverso procedure negoziate.
2. Le spese ammissibili nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 sono quelle previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
3. Sono, inoltre, ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture pubbliche a sostegno delle imprese e del territorio che potranno essere incentivate agli enti o organismi pubblici - soggetti beneficiari dell'intervento - fino ad un massimo del 75 per cento dell'intera spesa ammissibile, previa dimostrazione, da parte del medesimo ente, della capacità di cofinanziare le opere per almeno il 25 per cento.

4. Per le iniziative di cui al presente articolo si applicano le tipologie di aiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), nella misura massima stabilita dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.
5. I soggetti beneficiari sono i destinatari dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 3, comma 2.
6. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate con procedura negoziale.

**TITOLO III**  
**NORME FINALI**

**Art. 12**  
**(Cumulo)**

1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
2. E' fatto obbligo alle imprese di comunicare preventivamente alla Regione Puglia ogni ulteriore richiesta di attivazione di regimi di aiuto, sia a livello regionale che nazionale che comunitario.

**Art. 13**  
**(Aiuti de minimis)**

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria "de minimis" possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei settori siderurgico e carbonifero, delle costruzioni navali, della produzione di prodotti agricoli, della pesca, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti "de minimis".

**Art. 14**  
**(Norma transitoria)**

1. Per gli interventi rivenienti dalla attuazione dell'articolo 1, comma 3, la Regione Puglia provvede a effettuare la selezione dei soggetti convenzionati tramite procedura di bando di gara ai sensi del d. lgs. 157/1995, nel rispetto delle proroghe delle convenzioni ministeriali in atto.

**Art. 15**

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia della decisione favorevole della Commissione Ue.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001*

Raffaele Fitto

#### NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale – Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### NOTA ALL'ART..1

– Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nella Gazz. Uff. 21.4.98, n. 92 S.O., si riporta il testo dell'art. 19 così come modificato dal D.Lgs 443/99:

#### Art. 19

*(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere b), o), p), q), r), s), z), aa), e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e b), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono riportati tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrativo secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicati all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Abrogato.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi od in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte da presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

#### NOTA ALL'ART. 2

– Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazz. Uff. 30.11.98, n. 99, è stato successivamente modificato dall'art. 1 del D.L. 24.5.99, n. 148.

#### NOTA ALL'ART. 5 E 14

– Il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” è pubblicato nella Gazz. Uff. 6.5.95, n. 104 S.O.

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, N. 4

**“Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 ‘Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi’ ”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

La seguente legge:

**Art. 1**

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 è così modificato:

“1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferi-

mento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l'Associazione italiana ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Unione italiana ciechi  | 23 per cento |
| b) Ente nazionale per la protezione e assistenza ai sordomuti      | 9 per cento  |
| c) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro           | 9 per cento  |
| d) Associazione nazionale vittime civili di guerra                 | 4 per cento  |
| e) Unione mutilati per servizio                                    | 13 per cento |
| f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra            | 18 per cento |
| g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili               | 15 per cento |
| h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra | 5 per cento  |
| i) Associazione italiana ciechi di guerra                          | 4 per cento  |

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001*

Raffaele Fitto

**NOTE**

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale – Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

**NOTE**

Si riporta il testo della L.R. 2/94, pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 14/01/94, coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

**L.R. 11 gennaio 1994, n. 2**

*“Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”*

**Art. 1**

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le

percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Unione italiana ciechi  | 23 per cento |
| b) Ente nazionale per la protezione e assistenza ai sordomuti      | 9 per cento  |
| c) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro           | 9 per cento  |
| d) Associazione nazionale vittime civili di guerra                 | 4 per cento  |
| e) Unione mutilati per servizio                                    | 13 per cento |
| f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra            | 18 per cento |
| g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili               | 15 per cento |
| h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra | 5 per cento  |
| i) Associazione italiana ciechi di guerra                          | 4 per cento  |

**Art. 2**

*(Documentazione)*

1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia – Assessorato ai Servizi Sociali:

- a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante

regionale;

- b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statuari;
  - c) relazione sull'attività svolta.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia – Assessorato Ragioneria – che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.
  3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

#### Art. 3

1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4

1. E' abrogata la L.R. 30 dicembre 1974, n. 46 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia".

#### Art. 5

(Norme finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in L. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.
2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, N. 5

### **"Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini"**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001*

Raffaele Fitto

#### NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale – Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

#### NOTE

Si riporta il testo della L.R. 26/98 aggiornato con le modifiche recate dalla presente legge:

#### Art. 1

1. Il termine della legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 "Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", prorogato al 31 dicembre 1999 con la legge 20 dicembre 1999, n. 34, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001.
2. La proroga è limitata ai fabbricati rurali preesistenti alla data dell'11 marzo 1998 (art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536).

#### Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 26

*"Aggiornamento catasto fabbricati – modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia"*

(Pubblicata nel B.U.R. n. 82 del 25.8.1998)

#### Art. 1

1. Fino al 30 giugno 2001 nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A1 e A8 e per le unità immobiliari che siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati già rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitano di concessione edilizia, e non più

necessari alla conduzione del fondo o che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purché provveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative e successive proroghe ed integrazioni.

2. Le presenti norme pervalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi regionali.
  - Il D.PR 30 dicembre 1999, n. 536 "Regolamento recante modifiche al DPR 23 marzo 1988, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 27.1.2000, n. 21. L'art. 1, lett. C) sostituisce il comma 6 dell'art. 1 del DPR 139/98 (GU 12.5.98, n. 108) che si riporta di seguito:

#### **Art. 1**

*(Norme per l'accatastamento)*

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
2. [Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti

requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano].

3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale «D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole», nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949.

### LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, N. 6

#### **“Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

La seguente legge:

#### **Art. 1**

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n.257, la Giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.
2. I siti sono individuati prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonee ad accogliere discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti previste per le discariche di seconda categoria di tipo "C".

#### **Art. 2**

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i Comuni, le Province, le Comunità montane e i loro consorzi, le Aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono, altresì, presentare proposte di individuazione dei siti le imprese, pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.
2. Le proposte devono pervenire all'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n.377. In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dall'amministratore dell'impresa, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impe-

gnano ad applicare. La dichiarazione deve essere contenuta, a pena di non ammissibilità della proposta, in una busta chiusa e sigillata. La busta è custodita integra, a cura dell'Ufficiale rogante della Regione, fino al momento in cui le proposte dovranno essere comparate ai fini dell'individuazione dei siti ai sensi del presente articolo.

### Art. 3

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale. La Giunta regionale provvede all'individuazione entro novanta giorni dalla data in cui la Regione ha avuto conoscenza di tutti i provvedimenti ministeriali, relativi alle pronunce di compatibilità ambientale, degli studi proposti ai sensi dell'articolo 2.
2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di 1 milione 200 mila mc, dei quali 250 mila mc al servizio del territorio della provincia di Foggia, 350 mila mc al servizio della provincia di Bari, 600 mila mc al servizio dei territori comprendenti le province di Brindisi, Lecce e Taranto.
3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa e con esclusione delle proposte relative ad impianti con volumetria inferiore a 100 mila mc.
4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle Aziende speciali di igiene urbana.
5. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle Province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. L'approvazio-

ne dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati.

### Art. 4

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui all'articolo 2.
2. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, le Aziende speciali di igiene urbana esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### Art. 5

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.
2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

### Art. 6

1. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 10 milioni.

### Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla Giunta regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001*

Raffaele Fitto

### NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale – Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, noncé dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o

alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

### NOTA ALL'ART. 1

- La L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" è pubblicata nella Gazz. Uff. 13.4.92, n. 87 S.O.; l'art. 10 così dispone:

**Art. 10***Piani regionali e delle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5? Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
  - a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
  - b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
  - c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
  - d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
  - e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
  - f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
  - g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
  - h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
  - i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo previste dalla presente legge;
  - l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

## NOTE ALL'ART. 2

- La L. 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzioni del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e pubblicata nella Gazz. Uff. 15.7.86, n. 162 S.O. l'art. 6 così dispone:

**Art. 6**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere indidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanza, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.
  - Il DPCM 10 agosto 1988, n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 31.8.88 n. 204.
  - Il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" è pubblicato nella Gazz. Uff. 15.2.97, n. 38 S.O.; si riporta il testo dell'art. 30 così come modificato dal D.Lgs 389/97 e dalla legge 426/98.

**Art. 30***(Imprese sottoposte ad iscrizione)*

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
  - a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
  - b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
  - c) uno dal Ministro della sanità;
  - d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
  - e) tre alle Regioni;
  - f) uno dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
  - g) sei dalle categorie economiche, di cui due dalle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
  - a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato con funzioni di presidente;
  - b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
  - c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designate dall'Unione Regionale delle Province;
  - d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto (64/a).
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione di revoca di decadenza e di annullamento dell'iscrizione nonché dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale (65).
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi (65a):
  - a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
  - b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
  - c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
  - d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.§
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441. L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996 n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo è effettuato sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 407 non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di varia-

zione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione rediposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
- a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
  - b) la frequenza media della raccolta;
  - c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
  - d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti sog-

gettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

- 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

NOTA ALL'ART. 4

- La L. 8 giugno 1990 n. 142 è stata abrogata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazz. Uff. 28.9.2000, N. 227 S.O.